



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FONTI:

- art. 328, comma 7 del D. lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico Scuola);
- DPR n. 249 del 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modificazioni;
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- legge 30.10.2008, n. 169;
- legge 241/90 e successive modificazioni.

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Sulla base di questi principi,

- è prevista la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4, II DPR 249/1998).
- Le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, come per esempio, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. devono essere compatibili con le norme di sicurezza e di sorveglianza, e comunque di lieve entità.
- Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4, V DPR 249/1998).
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 361 del codice penale.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti devono aver cura del proprio aspetto e si devono presentare a scuola in ordine e con un abbigliamento decoroso e adatto all'ambiente scolastico (niente pantaloncini, gonne corte, canottiere, ciabatte, ecc);
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come mancanze lievi le mancanze ai doveri di cui all'art. 2, come ad esempio:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) tenere un comportamento scorretto, negli atteggiamenti o nelle parole, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
 - c) portare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (pantaloncini, gonne corte, canottiere, ciabatte);
 - d) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - e) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni e durante gli intervalli (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre, ecc.);
 - f) utilizzare in modo non appropriato le strutture, i macchinari e i sussidi didattici.
2. Si configurano come mancanze gravi:
 - a) premesso che è sconsigliato di portare il telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche a scuola, viene considerata mancanza grave il loro utilizzo all'interno del perimetro scolastico. La semplice accensione di tali dispositivi viene considerata equivalente all'utilizzo, per tale motivo qualora fossero portati a scuola dovranno obbligatoriamente essere custoditi SPENTI ESCLUSIVAMENTE all'interno dello zaino.
 - b) fumare e bere sostanze alcoliche;

- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- d) reiterare una delle mancanze di cui al comma 1;
3. Sono altresì gravi le seguenti condotte, le quali, in ragione delle conseguenze da esse causate o della gravità della violazione delle norme della scuola e della convivenza civile, vengono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3:
- a) tenere un comportamento violento;
- b) insultare i compagni (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste);
- c) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- d) causare gravi danni alle strutture (prevista la parziale commutazione con la riparazione del danno);
- e) commettere una grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola;
- f) offendere il decoro personale, la religione, le istituzioni, la morale;
- g) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- h) compiere atti di vandalismo su cose;
- i) compiere atti di violenza su persone;
- j) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
- k) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- l) riprendere/registrare luoghi, situazioni, momenti o documenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'istituto senza apposita autorizzazione;
- m) raccogliere, diffondere/pubblicare su social network e in ogni altra applicazione web testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, o altro fatti di nascosto dove sono presenti persone fotografate/filmate senza il loro consenso;
- n) **assumere comportamenti: costituenti bullismo, di violenza fisica, di violenza psicologica o di intimidazione di gruppo, specie se reiterata; manifestare ad altri l'intenzione di nuocere; provocare o concorrere con altri a provocare l'isolamento della vittima.**
- o) **Assumere comportamenti qualificati come cyberbullismo:**
- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
 - **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
 - **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
 - **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
 - **Outing estorto:** registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico o rese altrimenti pubbliche.
 - **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi.
 - **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
 - **Sexting:** invio di messaggi via smartphon ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- p) commettere gravi e/o reiterate mancanze passibili di nota ufficiale di ammonimento scritto.
4. Si configurano come mancanze gravissime:
- a) umiliare i compagni (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste);
- b) compiere gravi atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e delle altrui persone;
- c) fare uso di o/e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto;
- d) reiterare una delle mancanze di cui al comma 3;

Art. 4 – Classificazione delle sanzioni

1. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono:
- a) sanzioni diverse dall'allontanamento immediato e temporaneo dalla comunità scolastica;

- b) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
 - c) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 - d) sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
 - e) sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
2. Con riferimento alle sanzioni di cui al comma 1, lett. c e d, si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il non raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
3. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 1, lett. c, d ed e possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 5 – Violazioni e Sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui ai commi successivi.
2. Le mancanze gravi di cui all'art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. Il telefono sarà conservato nel rispetto della privacy nell'ufficio del dirigente scolastico.
3. La violazione di cui all' art. 3.2, lettera a) nel caso di recidiva, è sanzionata con la sospensione dalle lezioni di 1 (un) giorno.
4. Le violazioni di cui all'art. 3.3 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. **Le mancanze disciplinari di cui al punto 3.3, lettera n) e o) vengono sanzionate con il richiamo ufficiale del Dirigente scolastico e tutti i provvedimenti previsti nell' allegato A -PREVENZIONE E CONTRASTO PER BULLISMO e CYBERBULLISMO.**
6. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.4 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore ai 15 giorni.
7. Nel caso di situazioni di recidiva, o di violazioni di cui all'art. 3, 4 astrattamente configurabili come reati oppure atti di grave violenza o gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione consiste nell'allontanamento dalla comunità scolastica anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei

pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dei genitori dell'alunno.
11. La attività in favore della comunità scolastica possono anche costituire sanzioni accessorie, secondo i criteri di cui al comma 8.
12. Può costituire sanzione accessoria l'esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche, su decisione del consiglio di classe. L'alunno escluso segue le lezioni in altra classe.

Art. 6 – Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.
2. Per le sanzioni che si risolvono in richiamo verbale, ammonizione con comunicazione ai genitori dell'infrazione commessa, allontanamento dalla classe sotto la sorveglianza di un altro docente o collaboratore scolastico, il contraddittorio si effettua immediatamente e in forma breve, fatta salva la possibilità dei genitori di presentare successivamente controdeduzioni.
3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
4. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali, le quali vanno puntualmente descritte nella contestazione dell'addebito. La contestazione dell'addebito deve contenere anche la menzione della sanzione prevista.
5. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
6. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
7. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

- b. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 8 – Irrogazione della sanzione disciplinare

1. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
2. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
3. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
4. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si mantiene una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
5. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 9 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
2. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 10 – Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 11 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
 - Un genitore, componente e designato dal Consiglio d'Istituto il quale nomina anche un membro supplente.
1. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
 2. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o in caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la

maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 12 – Organo di garanzia presso l'USR

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 13 – Pubblicità

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia in forma schematica a tutti gli studenti e alle famiglie.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DPR 21.11.2007, n. 235
C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
legge 30.10.2008, n. 169

NATURA DELLE MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	PROCEDIMENTO
MANCANZE LIEVI			
<p>Mancanze ai doveri di cui all'art. 2, come ad esempio:</p> <p>a. presentarsi alle lezioni in ritardo;</p> <p>b. tenere un comportamento scorretto, negli atteggiamenti o nelle parole, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;</p> <p>c. portare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;</p> <p>d. disturbare lo svolgimento delle lezioni;</p> <p>e. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni e durante gli intervalli;</p> <p>f. utilizzare in modo non appropriato le strutture, i macchinari e i sussidi didattici.. (art. 3, I)</p>	<p>Ammonizione in classe orale e/o scritta (art. 5, I).</p>	<p>Docente e/o Dirigente scolastico o Collaboratore del D.S.</p>	<p>Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.</p>
MANCANZE GRAVI			
<p>Si configurano come mancanze gravi:</p> <p>a) portare/utilizzare il telefono cellulare e altre apparecchiature elettroniche durante l'orario scolastico;</p> <p>b) fumare;</p> <p>c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;</p> <p>d) reiterare una delle mancanza lieve; (art. 3, II)</p>	<p>Nota ufficiale di ammonimento scritto.</p>	<p>Coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico</p>	<p>Ammonizione scritta comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La mancanza di cui al punto a) comporta anche la consegna del telefono cellulare/apparecchiatura all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. Il telefono sarà conservato nel rispetto della privacy nell'ufficio del dirigente scolastico.</p> <p>La violazione di cui al punto b) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.</p>

Le seguenti sanzioni sono tipizzate dal DPR N° 249/88 e/o dal DPR N° 235/07.

Costituiscono un atto amministrativo.

Prevedono il ricorso ad apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

Le sanzioni devono essere inserite nel fascicolo personale dell'alunno anche se con le cautele dovute ai dati sensibili.

<p>a) tenere un comportamento violento; b) insultare i compagni (costituisce aggravante se diretto a persone diversamente abili o se le offese sono razziste); c) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; d) causare gravi danni alle strutture (prevista la parziale commutazione con la riparazione del danno); e) commettere una grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola; f) offendere il decoro personale, la religione, le istituzioni, la morale; g) sottrarre beni o materiali a danno di compagni, personale scolastico, istituzione scolastica; h) compiere atti di vandalismo; i) compiere atti di violenza su persone; j) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; k) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza; l) riprendere/registrare luoghi, situazioni, momenti o documenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'istituto senza apposita autorizzazione; m) raccogliere, diffondere /pubblicare su social network e in ogni altra applicazione web testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, o altro fatti di nascosto dove sono presenti persone fotografate/ filmate senza il loro consenso n) inviare messaggi offensivi, persecutori, ricattatori, atti di cyber bullismo nell'ambito scolastico; o) commettere gravi e/o reiterate mancanze passibili di nota ufficiale di ammonimento scritto. (art. 3, III)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza. In caso di danno materiale è sempre prevista la riparazione dello stesso e/o attività utile alla comunità scolastica da espletarsi in ore non di lezione.</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Il Consiglio di classe (o il Dirigente Scolastico) contesta gli addebiti alla famiglia dell'alunno; fissa il giorno e la modalità per l'audizione a difesa; decide la sanzione e ne dà comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, avvertendo contestualmente della possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia interno (entro 15 gg) Designa il docente che terrà i contatti con l'alunno durante i gg. di sospensione.</p>
--	---	----------------------------	---

MANCANZE GRAVISSIME

<p>a) umiliare i compagni (costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste); b) compiere gravi atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; c) fare uso di o/e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto; d) reiterare una delle mancanze di cui al comma 3. (art. 3, IV)</p>	<p>Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni</p>	<p>Consiglio d'istituto</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto (o il Dirigente Scolastico) contesta gli addebiti alla famiglia dell'alunno; fissa il giorno e la modalità per l'audizione a difesa; decide la sanzione e ne dà comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, avvertendo contestualmente della possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia interno (entro 15 gg) Designa la persona che terrà i contatti con l'alunno durante i gg. di sospensione per un percorso di recupero educativo.</p>
<p>Nel caso di situazioni di recidiva, o di violazioni di cui all'art. 3, 4 astrattamente configurabili come reati oppure atti di grave violenza o gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. (art. 5, V)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Consiglio d'istituto</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto contesta gli addebiti alla famiglia dell'alunno; fissa il giorno e la modalità per l'audizione a difesa; decide la sanzione e ne dà comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, avvertendo contestualmente della possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia interno (entro 15 gg) Designa la persona che terrà i contatti con l'alunno durante i gg. di sospensione per un percorso di recupero educativo.</p>
<p>Nei casi più gravi di cui al punto precedente.</p>	<p>Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Consiglio d'istituto</p>	<p>Il Consiglio d'Istituto contesta gli addebiti alla famiglia dell'alunno; fissa il giorno e la modalità per l'audizione a difesa; decide la sanzione e ne dà comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, avvertendo contestualmente della possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia interno (entro 15 gg).</p>

L'organo di garanzia è così costituito:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti;
- Un genitore, componente e designato dal Consiglio d'Istituto il quale nomina anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Caso di incompatibilità: docente e genitori non possono far parte dello stesso Organo che ha irrogato la sanzione (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto)

Dovere di astensione: qualora docente e genitori siano anche genitori dell'alunni sanzionato.

Per la **validità delle deliberazioni** devono essere presenti tutti i componenti (eventualmente surrogati dai membri supplenti).

Non è data la possibilità di astenersi durante la deliberazione.

Quando non previsto è rimesso alla ponderata valutazione degli organi collegiali competenti, secondo il principio di gradualità.

SANZIONI ACCESSORIE (art. 5, VIII, IX e X):

- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dei genitori dell'alunno.
- La attività in favore della comunità scolastica possono anche costituire sanzioni accessorie, secondo i criteri di cui al comma 8.
- Può costituire sanzione accessoria l'esclusione dell'alunno dalle uscite didattiche, su decisione del consiglio di classe. L'alunno escluso segue le lezioni in altra classe.

ALLEGATO A - PREVENZIONE E CONTRASTO PER BULLISMO e CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato inoltre accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata a, attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare strategie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere di educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le sue forme.

VISTA la direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 294/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge del 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli articoli 3 – 33 – 34 Costituzione Italiana;

VISTI gli articoli 581 – 582 – 594 – 595 – 610 – 612 – 635 del Codice Penale;

VISTI gli articoli 2034 – 2047 – 2048 Codice Civile.

INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art. 2

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia. Anche perché i

contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e mail, sms, mms che inviano). Gli studenti si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile. In linea con l'articolo 13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche , previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio e di documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli Organi Collegiali degli studenti, eletti negli Organi Collegiali d'Istituto o nella Consulta Provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività); gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor di altri studenti.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyber bullismo;
- coinvolge nella prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole di comportamento condivise, per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner della scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la Giornata Mondiale sulla sicurezza in internet, la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei loro figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Codice di Comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

7. GLI ALUNNI


- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e mail, sms, mms) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari e altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione GRAVE, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo ripartivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

ESEMPIO DI PROCEDURA nei casi in cui si verificano fenomeni di bullismo o cyberbullismo:



	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello di consulenza 		
INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere i genitori • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • (ri)stabilire le regole di comportamento/di classe • Counseling (sportello) • 	MISURE	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera disciplinare • Lettera di scuse da parte del bullo • Scuse in un incontro con la vittima • Compito sul bullismo • Compiti/attività a favore della comunità scolastica



4. VALUTAZIONE	
Se il problema è risolto: rimanere attenti	← genitori
	← equipe anti-bullismo
Se la situazione continua: proseguire con gli interventi	← alunni

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Dirigente, in caso di constatato episodio di cyberbullismo , contatterà comunque la Polizia Postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyber bullo che non rispetta le regole di comportamento.

Modificato e integrato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 giugno 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Matteo Dalla Torre

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993